



# **COMUNE DI MALETTO**

**PROV. DI CATANIA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Con allegati: - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L'EDILIZIA CIMITERIALE  
- PLANIMETRIA GENERALE DEL CIMITERO COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1 DEL

31/03/2017

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

### PREMESSA

Il Regolamento di Polizia Mortuaria si articola nella PARTE I<sup>^</sup> comprendente VIII titoli

che normano:

- 1 Il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché le istruzioni che saranno emanate dalla competente A.S.P. o altrimenti denominata, cui si rinvia.
- 2 Le norme regolamentari comunali, qui di seguito riportate, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché delle altre norme di legge e regolamento a carattere nazionale o regionale.
- 3 Le norme tecniche di attuazione relative all'edilizia cimiteriale.

### PARTE I

#### TITOLO I

#### NORME GENERALI

##### Art. 1 - Polizia Mortuaria nel Comune

- 1 La Polizia Mortuaria comunale, comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
- 2 Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Comune, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'A.S.P. o altrimenti denominata, per quanto di competenza.
- 3 Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse con i Cimiteri sono determinate con le funzioni stabilite

secondo quanto prescritto dalle Leggi in materia: Legge 140/90; 241/90; 127/97; 191/98 nonché dalle LL.RR. che hanno recepito e modificato le Leggi nazionali.

## Art. 2 - Responsabilità

1 Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2 Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

## Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1 Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2 Tra i servizi gratuiti sono compresi, indicativamente :

- a) la visita necroscopica ;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri ;
- c) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne ;
- d) l'inumazione ;
- e) la cremazione ;
- f) l'ossario comune ;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

3 Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare in forma gratuita.

4 Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle delle tariffe allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

## Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i Cimiteri sono conservati a disposizione del pubblico :

- a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ;
- b) copia del presente Regolamento comunale ;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1 :500 (art. 54 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) ;
- d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero ;
- e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le

estumulazioni ordinarie;

f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno ;

g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca ;

h) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna da parte degli interessati o del pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

i) il registro dei reclami e delle osservazioni.

## TITOLO II

### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

#### Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori

1 Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali, oppure presso altri istituti sanitari, oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2 Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.

3 L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

4 Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5 Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all' art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

6 Per quanto riguarda la deposizione della salma nel feretro, la verifica e chiusura dei feretro, ecc., dovranno essere rispettate le norme vigenti all'atto in cui si verifica la condizione. In particolare, il Comune fornisce gratuitamente la cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'Ufficio responsabile sulla scorta delle informazioni assunte tramite l'Assistente Sociale e il Comando di Polizia Municipale.

### TITOLO III

#### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PER L'EDILIZIA CIMITERIALE

Vedi regolamento allegato.

### TITOLO IV

#### CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

##### Art. 6- Servizio di custodia

- 1 Il Comune determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
- 2 Il servizio di custodia dei Cimiteri è assicurato con personale comunale sotto le direttive del responsabile incaricato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

##### Art. 7 - Piano regolatore cimiteriale - Delimitazione dei reparti

1. Nei Cimiteri sono delimitati i seguenti reparti :
  - a) campi di inumazione ;
  - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c) tumulazioni individuali (loculi) ;
  - d) tumulazioni per famiglie o collettività ;
  - e) cellette ossario ;
  - f) ossario comune.
2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

##### Art. 8 - Campi ad inumazione

- 1 Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm 60 dal piano di campagna.
- 2 L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

3 In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

#### Art. 9 - Sepolture private

1 Le sepolture private possono consistere :

a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 10 anni dalla data di sepoltura ;

b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 50 anni dalla data della stipula dell' atto. **Per atti di loculi stipulati prima del gennaio 2013 il concessionario può optare di estendere la scadenza ad anni 50 pagando la differenza di prezzo secondo la seguente formula:**

**prezzo loculo corrente/anni 30 x 20 anni**

c) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe di famiglia/Cappelle) per la durata di 99 anni dalla data della concessione ;

d) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta, in apposite cassette ossario,

dei resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie per la durata di 30 anni dalla data di utilizzo.

2 Le concessioni di cui al precedente comma, esclusa quella di cui alla lettera a),

possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari ad anni 30 per i loculi e anni 99 per le tombe e cappelle. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.

#### Art. 10 - Tumulazione provvisoria

1 In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Comune può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urna cinerarie, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei seguenti casi :

a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili ;

b) si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

2 Il deposito provvisorio della salma non può superare la durata di 2 mesi. Quando si verifica il caso di demolizione e ricostruzione di tombe vecchie, la salma estumulata potrà essere tumulata, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori suddetti, regolati dagli articoli precedenti, nei loculi messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale dietro pagamento della somma di €. 105,00 per un periodo massimo di mesi 2 dalla data della tumulazione. Nel caso in cui nel termine anzidetto, i lavori non sono stati ultimati, gli stessi interessati dovranno versare una somma pari a €. 3,00 per ogni giorno di ritardo. Le somme di cui ai commi 1° e 2°, nel

caso non venissero versati nei termini fissati, saranno riscosse ai sensi di legge, vigente al momento.

#### Art. 11 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1 L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma DPR N. 285 DEL 10/09/1990 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2 Le modalità operative nel caso che la manifestazione di volontà alla cremazione sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi sono determinate dal Capo dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

### TITOLO V

#### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

##### Art. 12 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1 Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

2 sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo che siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione o, nel caso di concessioni di durata superiore a 30 anni, dopo questo periodo e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3 Il Comune regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento.

4 E' ammessa, a richiesta, la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione.

##### Art. 13 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1 Sono esumazioni ed estumulazione straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.

2 Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Comune, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui l'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

3 Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate , a richiesta dai familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990,n. 285.

4 Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune. La tariffa di estumulazione non è dovuta nei casi in cui viene effettuata quando il feretro è stato tumolato in un loculo dato in prestito da terzi per mancanza momentanea di loculi di proprietà del Comune.

5 Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quelle tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga da impartire.

6 Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### Art. 14 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

1

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 2 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### Art. 15 - Disponibilità dei materiali

1 I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 2 mesi.

2 Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Comune provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 15 giorni.



3 Qualora i soggetti tenuti non provvedono entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

4 Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

5 Il Comune può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 6° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

6 Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la podestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

## TITOLO V I

### SEPOLTURE PRIVATE

#### Art. 16 - Sepolture private

1 La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle sepulture indicate all'art. 9, 1° comma, lettere b), c), d).

2 Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

3 Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma dell'atto pubblico, o, ove non necessita nella forma di scrittura privata contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4 In particolare, l'atto di concessione deve indicare :

- la natura della concessione e la sua identificazione,
- la sua durata,
- la persona o le persone o, nel caso di Enti e collettività, degli organi del concessionario,
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
- la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

5 Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della

sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile per atti "inter vivos", né per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6 E' ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

7 Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

#### Art. 17 - Concessionari

1 Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulata.

2 Nelle sepolture private concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della sua famiglia.

3 Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone al momento della stipula dell'atto di concessione.

4 Nel caso di cui al comma precedente, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicata o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

#### Art. 18 - Concessioni a collettività, enti od istituzioni

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, l'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

#### Art. 19 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale

**1 Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Comune, indicando il tipo di concessione richiesta.**

2 La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3 Ad eccezione delle concessioni riguardanti tombe di famiglia, le concessioni di

sepulture private hanno luogo solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate per ordine progressivo delle sepulture disponibili.

**4 Tuttavia il Comune potrà autorizzare le concessioni di sepulture private, diverse dalle tombe di famiglia, a richiesta di persone viventi ove ricorrano i seguenti casi:**

a) allorchè le stesse non abbiano parenti e/o affini fino al sesto grado;

**b) quando il comune realizzerà nuovi loculi o dispone di loculi, potranno essere concessi a persone in vita, il 50% mediante presentazione di apposita domanda. Per ottenere la concessione dei loculi bisogna che uno dei due coniugi abbia una età non inferiore ad anni 75. L'assegnazione dei loculi, tenuto conto dell'ordine cronologico di protocollazione delle istanze, verrà effettuata seguendo la numerazione da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso della planimetria. Il soggetto richiedente, in possesso dei requisiti di età, allorchè coniugato, potrà presentare istanza di concessione di loculo anche per il coniuge, indipendentemente dall'età di quest'ultimo.**

**c) al coniuge superstite, anche se non rispondente al requisito dell'età non inferiore ad anni 75, che potrà avanzare istanza ai fini della richiesta di concessione di loculo per sé e per il coniuge deceduto e può essere accolta in funzione delle disponibilità del momento.**

5 I concessionari di suolo cimiteriale relativo alla costruzione di tombe e cappelle, sono tenuti a presentare entro 18 mesi apposita richiesta di autorizzazione e/o concessione edilizia per le opere da realizzare.

#### Art. 20 - Vigilanza del Comune

1 Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Comune, a richiesta del concessionario.

2 Il Comune esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

#### Art. 21 - Sepulture private ad inumazione

1 Le sepulture private ad inumazione vengono concesse, a domanda, esclusivamente al momento della sepoltura della persona cui sono destinate e sono assegnate per ordine progressivo. In nessun caso può essere concessa più di una sepoltura privata ad inumazione al momento della sepoltura di un'unica salma.

2 Le singole aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione hanno le misure di cm 100 x cm 250.

3 Sulle aree in concessione può essere autorizzata, a richiesta, l'installazione di un copritomba della misura massima di cm. 70 x cm. 150 e comunque per una superficie coperta non superiore ai due terzi della superficie risultante al 2° comma. L'altezza dei manufatti installati non può superare i cm. 60 dal piano campagna.

4 Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità dell'area e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune.

#### Art. 22 - Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione

Hanno diritto di sepoltura nelle sepolture private ad inumazione le persone indicate nell'art. 17, fino ad un massimo di uno feretro e una cassetta ossario.

#### Art. 23 - Sepolture private e tumulazione individuale (loculi)

1 La sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevate o sotteranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.

2 Alla scadenza della concessione, trova applicazione l'art. 29.

3 Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonché eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro.

4 Il loculo costituisce seppellimento individuale e la relativa lapide deve essere singola.

5 Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.

6 Resta a carico del concessionario l'applicazione di lapide diversa, la quale non può scostarsi dalla tonalità di colore bianco, nonché di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune. Le fotografie non possono superare **1/4 della dimensione dei due lati** della lapide.

7

8 E' consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm. 20 x cm 30 di altezza, con sporgenza massima di cm. 20, a condizione che nella richiesta di autorizzazione il concessionario dichiari per sé e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi o altro.

9 Qualora siano installati gli elementi di cui al precedente comma, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi.

10 Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi o l'impianto apposito di illuminazione votiva.

11 Le determinazioni di cui al comma precedente spettano alla Giunta Comunale.

11 Il Comune, con propria ordinanza, può inibire che in determinati cimiteri o per determinate tipologie di tumulazioni vengano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del Cimitero.

#### Art. 24 - Tombe di famiglia

1 La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto :  
a) l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione, nel rispetto del piano regolatore cimiteriale ;  
b) l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune.

2 Nel primo caso, la concessione è subordinata al pagamento delle somme dovute per la concessione dell'area e all'ottenimento dell'autorizzazione per la costruzione.

3 I lavori dovranno essere completati entro i termini previsti nel provvedimento di autorizzazione o concessione edilizia.

4 Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il Costruttore e con il Direttore dei Lavori.

5 La tomba potrà essere utilizzata dopo il rilascio del certificato di agibilità da parte degli organi competenti.

6 Nel secondo caso, il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, nel rispetto degli spazi loro assegnati sulla base del progetto di costruzione e previa approvazione del progetto.

7 Nel caso più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati.

#### Art. 25 - Cellette ossario

1 Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario che siano richieste in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie.

2 La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

## Art. 26 - Cellette cinerarie

- 1 Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
- 2 A questo fine possono essere utilizzate anche cellette ossario, che possono essere utilizzate fino a capienza fisica.

## Art. 27 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso

- 1 Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del presente Regolamento.
- 2 In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.
- 3 Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
- 4 Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimità ad agire anche in nome e per conto degli altri.
- 5 Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria competente per legge, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

## Art. 28 - Divisione e rinuncia

- 1 Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2 La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione nel DPR 28/12/2000 n. 445 ; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3 Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4 Tali richieste sono recepite con provvedimento di presa d'atto del Comune.
- 5 La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6 Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del

Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

#### Art. 29 - Sepolture private - Scadenza

- 1 L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza.
- 2 Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 17 per una durata di anni 30 ed il loro costo è determinato dal prezzo del loculo al momento del rinnovo, meno il 30%.
- 3 La determinazione del prezzo dei loculi che non sono stati rinnovati i quali rientrano nella piena disponibilità del Comune, si applica la rivalutazione monetaria a partire dall' **anno di concessione**, più € 30,00 annui ( per costo di manutenzione ).
- 4 Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
- 5 Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune, sul sito internet del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 4.
- 6 I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

#### Art. 30 - Manutenzione delle sepolture private

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

#### Art. 31 - Affrancazione dal canone di manutenzione

Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione di cui all'articolo precedente, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione dal canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi col provvedimento medesimo.

## Art. 32 - Decadenza e revoca delle sepolture private

1 Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2 La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è determinata dal Responsabile dell' Area a cui appartiene il servizio.

3 Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Comune provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

4 Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5 Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 15 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata dal Comune, salvo il caso in cui al 1° e 2° comma.

6 La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero per un anno ; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

7 Trova piena applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

## Art. 33 - Fascicoli per le sepolture private

1 Per ogni sepoltura privata è formato un fascicolo nel quale sono registrati e raccolti tutti gli atti che le si riferiscono.

2 Ad ogni sepoltura privata corrisponde una scheda nella quale sono sinteticamente indicati la natura della concessione, il concessionario, le persone sepolte e gli altri elementi che siano ritenuti utili.

3 Per le sepolture private ad inumazione individuale può essere conservata la sola scheda.

4 Le schede non sono necessarie qualora si adotti un sistema informatizzato di tenuta delle registrazioni cimiteriali.

5 I registri previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 possono essere



tenuti con i sistemi di cui al comma precedente. In tal caso, saranno formati annualmente tabulati, in duplice copia, e la vidimazione del Comune andrà apposta su di essi.

#### Art. 34 - Concessioni perpetue

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, conservano tale caratteristica se stabilita dai relativi atti di concessione, e nel caso in cui avvenga una variazione perdono la perpetuità e soggiacciono alle norme del presente regolamento.

#### Art. 35 - Retrocessione di sepoltura privata

1 La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune.

2 All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un somma determinata dalla differenza tra il corrispettivo versato ed il periodo di utilizzazione rapportato ad approssimazione di sei mesi in sei mesi. Per il rimborso la durata della concessione nonché gli anni residui decorrono dalla data di avvenuta tumulazione.

### TITOLO VII

#### ALTRE DISPOSIZIONI

#### Art. 36 - Divieti

Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato :

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora.
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi.
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia.
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali.
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti.
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro.
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non col consenso del Comune e degli interessati,.

- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Comune,
- n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
- o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,
- p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Comune,
- q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Comune, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
- r) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica ai mezzi comunali.
- s) allaccio alla corrente elettrica da parte dei privati.

#### Art. 37 - Ornamenti delle sepolture

- 1 L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Comune, quando non sia richiesta l'autorizzazione o concessione edilizia.
- 2 Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Comune, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.
- 3 I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
- 4 In lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari fissati dal Comune, con proprio provvedimento, e a condizione che sia presente personale comunale. E' facoltà del responsabile del servizio rilasciare autorizzazione per orari diversi se richiesti per particolari condizioni. In ogni caso la responsabilità relativa all'esecuzione dei lavori, è del concessionario, costruttore e direttore dei lavori.
- 5 Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

#### Art. 38 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri

1 Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia.

2 In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli da 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e il Comune pronuncia la sospensione, per un periodo determinato, dall'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate ad eseguire lavori nei Cimiteri.

3 La sospensione comporta l'inibizione ad ogni attività all'interno dei Cimiteri per il periodo della sua durata ed è notificata per mezzo di messo comunale all'interessato, e contemporaneamente comunicata all'Ufficio Tecnico Comunale e al responsabile del servizio di custodia ai fini di cui al 1° comma. Essa ha effetto dal 10° giorno successivo all'avvenuta notifica.

#### Art. 39 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1 Il personale dei Cimiteri è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

2 Inoltre, è tenuto :

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico ;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo ;
- fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza ;

3 Al Personale suddetto è vietato :

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso ;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte ;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale ;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento ;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4 Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5 Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle

vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

6 Sarà evitato che sia adibito al Cimitero personale per il quale esistano vincoli di parentela od affinità, sia in linea retta, sia in linea collaterale, sino al 6° grado con persone o titolari, e loro familiari, di ditte svolgenti attività comunque connessa con l'ambito funerario e cimiteriale.

#### Art. 40 Mappa

1 Presso l'Ufficio Tecnico com.le è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.

2 La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.

3 Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale, tenuta anche con mezzi informatici.

#### Art. 41 Annotazioni di mappa

1 Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2 La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- e) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### Art. 42 Schedario dei defunti

1 Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2 L'Ufficio responsabile, sulla scorta de registro di cui all'art. 40, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per costruzione loculi, ecc. e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3 In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura ed ogni altra notizia ritenuta utile allo senno

#### Art. 43 Scadenziario delle sepolture

1 Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo ad mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura. Lo scadenziario può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2 Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro la fine di ogni anno l'elenco, distinto per loculi, ecc. delle concessioni in scadenza. L'elenco deve essere predisposto anche se di esito negativo.

### TITOLO VIII

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 44 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2 Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3 Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4 Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, Disciplina per l'attività edificatoria all'interno del Cimitero e il regolamento per i trasporti funebri precedenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

#### Art. 45 - Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione.

#### Art. 46 - Dirigenti

1 Ai sensi dell'art. 51, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta ai dirigenti l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, od ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2 Eventuali atti comportanti deroghe o riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai dirigenti su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della Legge 6 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 47 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

## ALLEGATO "A"

## TARIFFE

### Tabella 1 - Concessioni

- 1 Concessione di sepolture private a tumulazione individuale (loculi): Il costo verrà stabilito di volta in volta dalla g.c. con apposito atto deliberativo
- 2 Concessione cellette ossario .....€ 300,00
- 3 Per il costo del rinnovo della concessione e la concessione non rinnovata, vedi art. 29 punti 1) e 2).
- 4 Concessione o rinnovo di concessione di aree per costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività, (tombe di famiglia) al metro quadrato :..... €. 770,00
- 3 Concessione o rinnovo di concessione di aree per costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività (Cappelle) al metro quadrato .....  
€. 865,00
- 4 Concessione per tumulazione provvisoria di feretro :  
a)-fino a due mesi : ..... €. 105,00  
b)-per ogni giorno di ritardo oltre i due mesi di cui al punto a) : ..... €, 3,00
- 5 Deposito cauzionale per l'esecuzione di opere. -Per Cappelle € 500,00  
-Per Tombe € 200,00

### Tabella 2 - Servizi

1. Tumulazione salma : ..... €. 20,00
2. Estumulazione straordinaria :..... €. 20,00
3. Esumazione straordinaria: ..... €. 20,00
4. Autorizzazione all'installazione di lapidi o scritte o altri elementi sulle sepolture a tumulazione :..... €. 15,00
5. Illuminazione votiva : Contratto annuale: ..... €. 16,00

6. Illuminazione votiva : Contratto mensile: ..... €. 5,00

7. Collaudo Tombe di Famiglia e Cappelle ..... € 50,00

Le suddette tariffe potranno essere variate con apposito atto deliberativo dalla G.C.

## I N D I C E

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAG.
	Premessa	2
1	Polizia Mortuaria nel Comune	2-3
2	Responsabilità	3
3	Servizi gratuiti e a pagamento	3
4	Atti a disposizione del pubblico	3-4
5	Depositi di osservazione e obitori	4-5
6	Servizio di custodia	5
7	Piano regolatore cimiteriale -Delimitazione dei reparti	5
8	Campi di inumazione	5-6
9	Sepolture private	6
10	Tumulazioni provvisorie	6
11	Modalità per il rilascio dell' autorizzazione alla cremazione	7
12	Esumazioni ed estumulazioni ordinarie	7
13	Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	7-8
14	Oggetti da recuperare	8
15	Disponibilità dei materiali	8-9
16	Sepolture private	9-10
17	Concessionari.	10
18	Concessioni a collettività, enti od istituzioni	10
19	Modalità per ottenere una concessione cimiteriale	10-11
20	Vigilanza del Comune	11
21	Sepolture private ad inumazione	11
22	Diritto di sepoltura nelle sepolture private ad Inumazione	11
23	Sepolture private a tumulazione individuale(loculi)	11-12
24	Tombe di famiglia	12-13
25	Cellette ossuario	13
26	Cellette cinerarie	13
27	Sepolture private - Esercizio del diritto d'uso	13-14
28	Divisione e rinuncia	14
29	Sepolture private - Scadenza	14-15



30	Manutenzione delle sepolture private	15
31	Affrancazione del canone di manutenzione	15
32	Decadenza e revoca delle sepolture private	15-16
33	Fascicoli per le sepolture private	16
34	Concessioni perpetue	16-17
35	Retrocessione di sepoltura privata	17
36	Divieti.	17-18
37	Ornamenti delle sepolture	18
38	Imprese esecutrici di lavori all'interno dei Cimiteri	18-19
39	Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri	19
40	Mappa	20
41	Annotazioni di mappa	20
42	Schedario dei defunti	20
43	Scadenziario delle sepolture	21
44	Efficacia delle disposizioni del Regolamento	21
45	Decorrenza	21
46	Dirigenti	21-22
47	Concessioni pregresse	22

Allegato A	Tariffe	23
Tabella 1	Concessioni	23
Tabella 2	Servizi	23



**COMUNE DI MALETTO – CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**  
**PER L'EDILIZIA CIMITERIALE**

Allegato al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Commissario Straordinario  
con deliberazione N. 1 del 31/03/2017

### **Art. 1 - VALIDITA' VECCHI PERMESSI A COSTRIRE/C.I.L.A./S.C.I.A.**

Le norme del presente Allegato non si applicano alle costruzioni i cui lavori siano iniziati alla data di entrata in vigore del presente Allegato.

La concessione e l'autorizzazione non utilizzate, all'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, si intendono revocate, sempre che i lavori autorizzati possono apparire non conformi alle prescrizioni del Allegato stesso, e devono uniformarsi alle norme di legge e regolamento edilizio vigenti al momento di presentazione del progetto. Tuttavia l'attività edilizia futura del Cimitero Comunale è soggetta alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente Allegato e nelle cartografie del Cimitero esistente, compresi gli ampliamenti.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente Allegato s'intendono applicabili tutte le vigenti disposizioni di legge in materia.

### **Art. 2 - DOMANDA PER PERMESSO A COSTRIRE/C.I.L.A./S.C.I.A.**

La domanda di permesso a costruire o S.C.I.A. ad eseguire i lavori relativi alla costruzione di cappelle e di C.I.L.A. per tombe individuali e di famiglia nonché per lavori di manutenzione è firmata dal proprietario, dal progettista e dall'esecutore dei lavori, deve essere indirizzata al Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.)

A corredo della C.I.L.A. deve essere allegato in triplice copia il progetto delle opere da eseguire.

Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati :

1. Verbale di assegno di linee e quote ;
2. Planimetria generale in scala 1 : 200 estesa per una profondità di almeno m. 10, riportante la precisa ubicazione dell'opera ed il nome dei concessionari confinanti ;
3. Planimetria in scala 1 : 25 con tutte le indicazioni delle caratteristiche, dimensioni e quotazioni dell'opera da edificare ;
4. Prospetto laterale e frontale, ed almeno una sezione verticale in prossimità della linea di massima pendenza del terreno in scala 1 : 25.

I disegni devono essere quotati nelle principali dimensioni, indicando i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le altezze parziali e totali.

Il progetto va inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture, dei materiali da impegnare e le finiture esterne e del colore degli ornamenti i quali devono essere consoni con l'ambiente circostante.

Nei progetti di sistemazione ampliamento o restauro di tombe, edicole e cappelle, vanno indicate :

- in nero le opere esistenti ;
- in giallo le opere da demolire ;
- in rosso le opere da costruire.

### **Art. 3 - ENTI CHE EMETTONO IL PARERE**

Il nulla osta per l'inizio dei lavori deve essere rilasciato dal Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) e il Responsabile dei servizi cimiteriali provvederà per gli atti conseguenti e di propria competenza fino alla ultimazione dei lavori.

#### **Art. 4 - DURATA, DECADENZA, RINNOVO E REVOCA DEL PERMESSO A COSTRIRE/C.I.L.A./S.C.I.A.**

Nell'atto del Permesso a Costruire/C.I.L.A./S.C.I.A. per l'attività edilizia dell'area cimiteriale sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dal regolamento edilizio, dal presente allegato e dalle norme vigenti in materia. Il Permesso a Costruire, la C.I.L.A. e la S.C.I.A. ad edificare nel Cimitero Comunale, decadono quando risulti che il titolare contravvenga a disposizioni generali o speciali di leggi o di allegato o alle condizioni inserite nella concessione di area cimiteriale e nel Permesso a Costruire.

#### **Art. 5 - INIZIO LAVORI**

L'inizio lavori deve essere comunicato preventivamente al Comune per iscritto.

#### **Art. 6 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Sia l'Ufficio tecnico che il Custode del Cimitero possono controllare l'andamento dei lavori, tutte le prescrizioni contenute nel presente Allegato e in tutte le norme di legge vigenti in materia, secondo le procedure previste dalle leggi e strumenti urbanistici comunali vigenti, compreso il allegato comunale di Polizia Mortuaria.

Nel caso in cui secondo quanto previsto dal allegato edilizio e dalle norme vigenti in materia si dovessero riscontrare delle difformità sostanziali, al progetto approvato, i lavori devono essere sospesi e potranno essere ripresi solo se sono stati superati i motivi per cui erano stati sospesi.

Nel caso di presentazione di variante, se è il caso, i lavori devono essere sospesi fino all'approvazione.

#### **Art. 7 - INADEMPIENZA ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

Per le violazioni alle disposizioni legislative e al presente Allegato si applicano i provvedimenti repressivi e sanzionatori previsti dalle Leggi e Regolamenti vigenti all'atto dei lavori, nonché quelle previste dagli strumenti urbanistici vigenti e del presente Allegato.

#### **Art. 8 - SANZIONI ED AMMENDE**

Oltre alle sanzioni previste dal presente art. 7 non è consentita l'occupazione non autorizzata del suolo cimiteriale in più di quello concesso, per la quale saranno applicate

le procedure previste dalle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia, e se ne è il caso, sarà disposta la demolizione delle opere eseguite.

### **Art. 9 - DICHIARAZIONE DI USO**

Ultimati i lavori il concessionario deve presentare al Comune, per iscritto la data di ultimazione dei lavori e nella stessa chiedere il rilascio del certificato di usabilità del manufatto.

Prima dell'uso il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) deve rilasciare il certificato di usabilità, previa liberatoria da parte del Responsabile dei servizi cimiteriali e del Custode del Cimitero.

Le cappelle sono collaudate, ai sensi della Legge 02.02.1974 n. 64, della Legge 25.11.1971 n. 1086 e successive modificazioni ed integrazioni.

La dichiarazione di usabilità può essere rilasciata anche se i manufatti non sono ancora rifiniti purché abbiano i requisiti per essere conformi al presente Allegato nonché alle Leggi in materia al momento della tumulazione, fatti salvi i termini dell'ultimazione stabiliti dall'art. 4 del presente Allegato.

### **Art. 10 - NORME PARTICOLARI DI ZONA**

Le norme comuni per la costruzione di Tombe, Edicole e Cappelle, al rustico, sono :

1. dimensioni interne minime riferite ad n. 1 loculo : m. 0,70 x 2,40 x h 0,65

2. per le tombe :

a) tombe singole ad un posto :

- dimensione della base : m. 1,20 x 2,70
- dimensione dell'elevazione : m. 0,90 x 2,40 x h 0,75 (misura esterna e interna m. 0,65- Vedi tavola n. 1 allegata al presente)

b) tombe di famiglia a due posti :

- dimensione della base : m. 2,00 x 2,70
- dimensione dell'elevazione : m. 1,70 x 2,40 x h 0,75 (misura esterna e interna m. 0,65- Vedi tavola n. 1 allegata al presente)

c) tombe di famiglia a tre posti :

- dimensione della base : m. 2,80 x 2,70
- dimensione dell'elevazione : m. 2,50 x 2,40 x h 0,75 (misura esterna e interna m. 0,65- Vedi tavola n. 1 allegata al presente)

Le suddette dimensioni si riferiscono al rustico e per quanto riguarda le altezze totali comprese le rifiniture si rimanda agli artt. seguenti, relativi alle varie zone.

Possono essere dati e concessi allineamenti anche in deroga alle norme di zona dettate dal 1° comma del presente articolo, che siano compatibili con gli allineamenti e le quote sotto il piano di campagna, esistenti laddove, lo permetta l'assetto urbanistico, e la situazione olografica del terreno.

Le nuove cappelle non possono superare l'altezza di quelle esistenti, e in ogni caso di quella eventualmente imposta da regolamenti o dall'Ufficio tecnico.

## **Art. 11 – PRIVATI IMPRENDITORI**

Per l'esecuzione di qualsiasi opera privata nel Cimitero che non sia riservata al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera dei privati imprenditori, a loro libera scelta, in possesso di regolare iscrizione alle competenti categorie professionali.

In particolare, a chiunque, è vietato svolgere nel Cimitero azione di accaparramento dei lavori e svolgere attività comunque censurabile.

## **Art. 12 – OCCUPAZIONE SUOLO – MATERIALE DI RISULTA**

Nella costruzione di tombe e cappelle è vietato alle imprese occupare temporaneamente spazi attigui, diversi quindi, da quelli assegnati, senza la preventiva autorizzazione del comune.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Custode, secondo l'orario e l'itinerario che verranno indicati, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere ; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiati.

## **Art. 13 – RESPONSABILITA' - CAUZIONE**

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Per la costruzione di qualsiasi opera nel Cimitero, oltre all'importo della tariffa versato con la concessione, la ditta assuntrice dei lavori, prima dell'inizio, deve effettuare un deposito cauzionale pari ad € 200,00 per le tombe ed € 500,00 per le cappelle. Il rimborso sarà restituito dopo il rilascio del certificato di usabilità di cui all'art. 9.

## **Art. 14 – ORARIO E GIORNATE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'orario e il giorno di lavoro sono fissati secondo quanto previsto nel vigente reg.to com.le di Polizia Mortuaria. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salve particolari esigenze tecniche che debbono essere riscontrate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

## **Art. 15 – ESECUZIONE LAVORI DURANTE RICORRENZA DEFUNTI**

Sette giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a sette giorni dopo è vietata l'introduzione e la posa di materiali per opere.

Le imprese, in tale periodo devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti e alla pulizia dell'area circostante.

## **Art. 16 - CONTROVERSIE**

Le contravvenzioni al presente Allegato sono punite, quando non costituiscono reato dal codice penale, con l'ammenda di cui alle Leggi e regolamenti comunali che regolano la presente materia vigenti al momento dell'accertamento dell'infrazione.

### **Art. 17 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

Il Piano Regolatore Cimiteriale determina per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree da edificare, i diversi tipi di opere e zonizzazioni, le relative caratteristiche tecniche in conformità al presente Allegato, nonché in conformità alle norme del Allegato Comunale di Polizia Mortuaria, nonché del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 18 – TUMULAZIONE PROVVISORIA DURANTE LA RICOSTRUZIONE DI TOMBE**

Quando si verifica il caso di demolizioni e ricostruzioni di tombe vecchie, la salma estumulata potrà essere tumulata, limitatamente al periodo dell'esecuzione dei lavori suddetti, regolati dagli articoli precedenti, nei loculi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento della somma di € 105,00 per un periodo massimo di mesi due dalla data della tumulazione.

Nel caso in cui nel termine anzidetto, i lavori non sono stati ultimati, gli interessati dovranno versare la somma pari a € 3,00 per ogni giorno di ritardo.

Resta inteso che la riserva dei loculi predetti non è vincolante per l'Amministrazione Comunale, la quale potrà, in qualsiasi momento, concedere tutti i loculi disponibili e riservati come sopra.

Per lo scopo di cui al precedente comma 1°, l'Amministrazione Comunale riserverà sotto propria discrezione, man mano che si presenterà il caso, i loculi necessari.

Le somme di cui al 1° e 2° comma, nel caso non venissero versate nei termini fissati, saranno riscosse ai sensi degli artt. n. 2 e seguenti del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. del 14.04.1910 n. 639.

### **Art. 19 - DECORRENZA**

Il presente Allegato entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione.


  
**COMUNE DI MALETTO (CT) - UFFICIO TECNICO COMUNALE**  
 Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 100.945.110977  
 http://www.comune.maletto.ct.it - e-mail: [arredosco@comune.maletto.ct.it](mailto:arredosco@comune.maletto.ct.it) [ufficiotecnico@comune.maletto.ct.it](mailto:ufficiotecnico@comune.maletto.ct.it)  
 PEC: [area\\_tecnica@maletto.ct.it](mailto:area_tecnica@maletto.ct.it)

UFFICIO RESPONSABILE P.O. TECNICA S.U.A.P.  
 Ingegnere Direttore - cat. D  
 Geom. GIUFFRIDA ANTONINO  
 Tel/Fax 095-7720630

**PLANIMETRIA GENERALE CIMITERO COMUNALE**  
 Allegata alla deliberazione del Commissario Straordinario N. \_\_\_ del \_\_\_

Scala 1:100


Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
 L'Ingegnere Direttore  
 Geom. Giuffrida Antonino Giovanni






# Tavola 1

Fuori scala



# Tavola 2

Fuori scala



# Tavola 3

Fuori scala

